



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: **108019/R.U.**

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia;

VISTO l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro e, in particolare, quelli declinati dalla lettera b) del medesimo comma 6 che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Vicedirettore dell'Agenzia-Area monopoli del 4 aprile 2017, sulla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi gioco VLT, art. 110, comma 6, lettera b) T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 1, comma 942, della Legge del 28 dicembre 2015, n.208, che prevede: *“Al fine di semplificare il processo di certificazione dei sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei relativi giochi, anche per incrementare il corrispondente gettito erariale, all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «nonché le modalità di verifica della loro conformità» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente numero: «5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni per l'effettuazione delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni stesse. La presente disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per l'effettuazione dei controlli”;*

VISTO il decreto direttoriale del 18 agosto 2017 in ordine alle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 942, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di verifiche di

conformità nel settore degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. e, in particolare, l'articolo 3 comma 1 che recita *“Con provvedimento del Direttore centrale gestione tributi e monopolio giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il 31 dicembre 2017, e da pubblicare sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, saranno adottate le Linee Guida del settore, aggiornate secondo le regole di cui al decreto del Vicedirettore dell’Agenzia – Area monopoli – del 4 aprile 2017”*;

VISTA la determinazione n. 146294/R.U. del 28 dicembre 2017 di adozione delle *“Linee guida per le verifiche di conformità sui sistemi di gioco e sui giochi per VLT per gli organismi di verifica”* realizzate dall’Ufficio Controlli Sicurezza Giochi della Direzione Centrale Accertamento e Riscossione e dal partner tecnologico SOGEI S.p.A.;

CONSIDERATO che avverso tale determinazione i concessionari della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento hanno presentato ricorso al TAR Lazio, con riferimento, in particolare, alle regole tecniche poste dall'articolo 9, comma 4 e, più nello specifico, da quanto previsto al punto 9.4.1. delle Linee Guida che prevede che il verificatore debba *“... in particolare verificare che il gioco in ciascuna sua fase non renda possibile vincite potenzialmente superiori alla vincita massima consentita”*;

CONSIDERATO che i concessionari ricorrenti eccepiscono che tale previsione non è compatibile con le piattaforme internazionali allo stato in uso e disponibili e che possa impattare fortemente sulla componente di intrattenimento del gioco favorendone una maggiore "aggressività";

ATTESO che, a seguito dei citati ricorsi è stato chiesto un parere tecnico al partner tecnologico Sogei, che ritiene possibile la modifica delle Linee guida richiedendo *“... agli Organismi di Verifica un’attenta e scrupolosa verifica delle informazioni rappresentate al giocatore, prima e nel susseguirsi delle varie fasi di gioco, per far sì che il meccanismo ... non dia mai la percezione al giocatore di poter conseguire una vincita superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente”*.

CONSIDERATO che già adesso i sistemi di gioco attualmente in esercizio non consentono una vincita superiore a 5.000,00 euro, con obbligo di espressa informazione e comunicazione di tale divieto ai giocatori;

RITENUTO, quindi, sussistente il rischio che le indicazioni fornite al punto 9.4.1 delle Linee guida possano essere fuorvianti e fonte di legittimi dubbi interpretativi e, soprattutto che possa realizzarsi, contrariamente a quanto voluto con l’inserimento della regola *de qua* il risultato opposto dell’aumento dell’aggressività del gioco e di diminuzione, a parità di spesa, del tempo d’intrattenimento del giocatore sull’apparecchio;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla modifica della formulazione del punto 9.4.1. delle Linee Guida aggiungendo precise indicazioni agli Organismi di verifica circa un’attenta e scrupolosa verifica delle informazioni rappresentate al giocatore, prima e nel susseguirsi

delle varie fasi di gioco dell'impossibilità di conseguire vincite superiori ai 5.000,00 euro, fatte salve, naturalmente, le vincite per jackpot.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

Il punto 9.4.1 delle "Linee guida per le verifiche di conformità sui sistemi di gioco e sui giochi per VLT per gli organismi di verifica" adottate con determinazione n. 146294/R.U. del 28 dicembre 2017 è modificato come di seguito:

"Obiettivo della verifica

Verificare che l'esito di ogni puntata sia indipendente dalle altre. L'esito relativo a ciascuna puntata, ad esclusione delle vincite jackpot, deve dipendere esclusivamente dai numeri casuali generati dal RNG.

Verificare, anche tramite analisi del codice sorgente, che non siano possibili vincite superiori ad euro 5.000,00 per ogni singola partita con esclusione dei casi di erogazione di jackpot.

In particolare verificare che il gioco in ciascuna sua fase non renda possibile vincite superiori alla vincita massima consentita.

Verificare le informazioni rappresentate al giocatore, prima e nel susseguirsi delle varie fasi di gioco, per far sì che il meccanismo oggetto di valutazione, essendo interno alla matematica di gioco ed avente la finalità di garantire un idoneo tempo di intrattenimento del gioco, non dia mai la percezione al giocatore di poter conseguire una vincita superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente."

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

27 giugno 2018

Roberto Fanelli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)